

**ORIENTAMENTI FINALI PER LA DEFINIZIONE E LA REGOLAZIONE DELLE
RETI INTERNE DI UTENZA E DELLE LINEE DIRETTE**

Documento per la consultazione

28 luglio 2005

Premessa

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), con il documento per la consultazione 13 aprile 2005, ha indicato orientamenti per la definizione e la regolazione delle reti interne di utenza e delle linee dirette derivanti dall'esigenza, emersa da più parti, di pervenire ad un chiarimento relativo alla definizione di reti interne di utenza e di linee dirette.

Gli esiti di tale processo di consultazione, sebbene abbiano consentito, da un lato, la focalizzazione delle problematiche relative alla regolazione delle reti interne di utenza e delle linee dirette, hanno, dall'altro lato, evidenziato una situazione sensibilmente variegata circa le modalità di gestione di tali impianti stante le attuali definizioni di reti interne d'utenza e di linee dirette.

Alla luce di quanto predetto, risulta opportuno rendere noti gli orientamenti finali dell'Autorità per la regolazione delle reti interne di utenza e delle linee dirette prima dell'adozione del relativo provvedimento.

Tutto ciò considerato, i soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 20 settembre 2005, termine improrogabile di chiusura della consultazione.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione energia elettrica

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel 0265565336

fax 0265565222

e-mail: **energiaelettrica@autorita.energia.it**

sito *internet*: **www.autorita.energia.it**

1. Esiti del processo di consultazione avviato in data 13 aprile 2005

L'Autorità, con il documento per la consultazione 13 aprile 2005, ha indicato orientamenti per la definizione e la regolazione delle reti interne di utenza e delle linee dirette. In particolare, l'Autorità ha indicato che:

- a) le reti interne di utenza potrebbero essere quelle reti elettriche:
 - i. nella disponibilità di un unico soggetto che connettono unità di produzione e/o di consumo¹ nella titolarità del medesimo soggetto, e
 - ii. che insistono su un territorio nella disponibilità del medesimo soggetto che non ha soluzione di continuità, fatta eccezione per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua.
- b) una rete elettrica che collega un centro di produzione a un centro di consumo la quale, pur non avendo punti di connessione con le reti di trasmissione e distribuzione, può essere a queste collegata circuitualmente mediante l'interposizione di reti interne di utenza potrebbe essere assimilata a linea diretta.

L'Autorità ha inoltre indicato che le reti interne di utenza e le linee dirette non possono, comportare una connessione circuitale tra due punti distinti delle reti con obbligo di connessione di terzi e che la realizzazione di una linea diretta, stante quanto stabilito dall'articolo 22 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, potrebbe essere subordinata al diniego di accesso alla rete con obbligo di connessione di terzi da parte del gestore di rete nei casi contemplati dalla medesima direttiva.

In esito al citato processo di consultazione:

- a) alcuni soggetti titolari di impianti per la produzione e per il consumo di energia elettrica hanno rappresentato:
 - i. la necessità di pervenire alla definizione di un quadro regolatorio con particolare riferimento alle reti elettriche situate in ambiti industriali caratterizzate da peculiari esigenze di esercizio, di gestione e di manutenzione, in quanto alimentanti processi industriali che necessitano di elevati *standard* di continuità e di affidabilità dell'alimentazione elettrica. I medesimi soggetti hanno evidenziato un insieme variegato di modalità gestionali di connessione a reti elettriche, rientranti nell'attuale definizione di reti interne di utenza di cui alla deliberazione n. 5/04, di impianti di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità di soggetti diversi dal titolare delle predette reti;
 - ii. l'opportunità di disporre delle linee dirette come mezzo indispensabile per la razionalizzazione dell'approvvigionamento energetico, nonché per lo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché da cogenerazione, tramite la costituzione di consorzi o società di servizi energetici per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili;
 - iii. che il subordino della realizzazione di linee dirette al diniego di accesso alle reti con obbligo di connessione di terzi dovrebbe derivare come conseguenza di eventuali disposizioni in tal senso contenute negli atti di recepimento della citata direttiva;
- b) alcune imprese distributrici hanno rappresentato:
 - i. la necessità di salvaguardare i principi posti alla base della titolarità esclusiva delle concessioni di distribuzione, non consentendo che soggetti non titolari delle predette

¹ La deliberazione n. 168/03 definisce unità di produzione o di consumo un insieme di impianti elettrici per la produzione o per il consumo di energia elettrica.

- concessioni erogano in autonomia dalle imprese distributrici il servizio di distribuzione;
- ii. che, ai fini del mantenimento dell'affidabilità del servizio elettrico, la realizzazione di linee dirette dovrebbe essere consentita unicamente nel caso in cui tali linee colleghino centri di produzione a centri di consumo secondo modalità che prevedano la separazione fisica (metallica) di tali sistemi dal sistema di trasmissione e di distribuzione;
- c) alcuni soggetti titolari di reti di distribuzione, ma non titolari di concessione del servizio di distribuzione, hanno rappresentato la necessità di pervenire ad una regolazione dei rapporti con le imprese distributrici competenti per ambito territoriale per lo svolgimento dell'attività di distribuzione conclusa sulla base di una convenzione tipo approvata dall'Autorità.

2. Orientamenti dell'Autorità per la regolazione delle reti interne di utenza e delle linee dirette

L'Autorità intende indicare i propri orientamenti finali per la regolazione delle reti interne di utenza e delle linee dirette tenendo conto delle osservazioni formulate dai soggetti titolari di impianti per la produzione e per il consumo di energia elettrica in esito al citato procedimento di consultazione, nella salvaguardia dei principi posti alla base della titolarità esclusiva delle concessioni di distribuzione prevedendo la possibilità di realizzare ed esercire, da parte di soggetti non titolari di concessioni di trasmissione e di distribuzione:

- a) reti interne di utenza intese come reti elettriche senza obbligo di connessione di terzi nella disponibilità di un unico soggetto che connettano unità di produzione e/o di consumo nella titolarità del medesimo soggetto, nonché nella titolarità di soggetti terzi, che insistono su un territorio di proprietà del predetto soggetto che non ha soluzione di continuità, fatta eccezione per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua;
- b) linee elettriche senza obbligo di connessione di terzi che collegano un centro di produzione (inteso come impianto di produzione di energia elettrica) a un centro di consumo le quali, pur non avendo punti di connessione con le reti di trasmissione e di distribuzione, possono essere a queste indirettamente connesse mediante l'interposizione di reti interne di utenza, assimilando le medesime infrastrutture a linee dirette. A tal riguardo resta ferma la possibilità, per le imprese distributrici, di stabilire condizioni per la connessione delle predette reti interne di utenza alle reti elettriche dalle medesime gestite al fine del mantenimento della continuità del servizio elettrico e nel rispetto delle regole tecniche e delle deliberazioni emanate dall'Autorità.

Pertanto, le reti interne d'utenza possono connettere clienti finali (liberi o vincolati) lasciando così impregiudicato il diritto dei medesimi di acquistare energia elettrica per uso proprio e consentendo di prelevare energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche per il tramite di reti interne d'utenza (coerentemente con le definizioni di cliente finale del decreto legislativo n. 79/99² e dell'allegato A alla deliberazione n. 5/04³). Nel contempo, data la definizione di utenza di cui alla citata deliberazione (utenza è un impianto elettrico connesso ad una rete con obbligo di connessione di terzi) a detti clienti finali non corrispondono utenze (vale a dire che tali clienti non sono utenti delle reti con obbligo di connessione di terzi) e quindi, ai medesimi, non risultano essere applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione n. 5/04. Resta fermo il diritto per tali clienti finali di richiedere la connessione alle reti i cui soggetti titolari hanno obbligo di connessione, vale a dire il diritto di divenire anche utenti delle reti con obbligo di connessione di terzi.

² Cliente finale è la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio.

³ Cliente finale è la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso reti interne di utenza e linee dirette.

Nel caso di clienti del mercato vincolato, ai fini dell'osservanza dell'obbligo posto dal decreto legislativo n. 79/99 per il quale detti clienti possono concludere contratti di vendita unicamente con l'impresa distributrice competente per ambito territoriale, il soggetto titolare della rete interna di utenza è obbligato a concludere una convenzione con il distributore che disciplini i necessari rapporti tra i soggetti interessati relativamente alla regolazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, fermo restando il fatto che la vendita dell'energia elettrica è effettuata dall'impresa distributrice competente per ambito territoriale.

Sempre sulla base degli esiti del processo di consultazione avviato in data 13 aprile 2005, l'Autorità intenderebbe stabilire modalità per la regolazione dei rapporti intercorrenti tra le imprese distributrici concessionarie del servizio di distribuzione e i soggetti titolari di reti di distribuzione non concessionari del servizio di distribuzione, nonché per la remunerazione di dette reti.

3. Schema di provvedimento

Gli orientamenti di cui al precedente paragrafo 2, verrebbero attuati mediante l'adozione del seguente schema di provvedimento.

- (1) L'Allegato A alla deliberazione n. 5/04 è modificato nei termini di seguito indicati:
 - a) all'articolo 1, comma 1.1:
 - i. il punto iii. contenuto nella definizione **reti con obbligo di connessione di terzi** è soppresso;
 - ii. la definizione **reti interne d'utenza** è sostituita dalla seguente definizione:
“• **reti interne d'utenza** sono le reti elettriche il cui gestore non ha obbligo di connessione di terzi nella disponibilità di un unico soggetto che connettono unità di produzione e/o di consumo nella titolarità del medesimo soggetto, nonché nella titolarità di soggetti terzi, che insistono su un territorio di proprietà del predetto soggetto che non ha soluzione di continuità, fatta eccezione per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua;”
 - b) all'articolo 3, è aggiunto il seguente comma:
“3.12 Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, una linea elettrica senza obbligo di connessione di terzi che collega un centro di produzione a un centro di consumo la quale, pur non avendo punti di connessione con le reti di trasmissione e di distribuzione, è a queste indirettamente connessa mediante l'interposizione di reti interne di utenza è altresì assimilata a linea diretta.”.
- (2) Entro il 31 ottobre 2005, le imprese distributrici elaborano e trasmettono all'Autorità, anche in forma associata, una proposta di schema di convenzione da stipularsi tra le stesse imprese ed i titolari di reti con obbligo di connessione di terzi non concessionari di attività di distribuzione, finalizzato alla regolazione delle attività di sviluppo, gestione, esercizio, manutenzione e remunerazione delle medesime reti. L'Autorità, previa consultazione con i soggetti interessati, emana detto schema entro 60 giorni dal ricevimento del medesimo.
- (3) Entro il 31 dicembre 2005, le imprese distributrici elaborano e trasmettono all'Autorità, anche in forma associata, uno schema di convenzione per la regolazione dei rapporti tra le medesime imprese e i soggetti titolari di reti interne di utenza per la gestione dei clienti finali alle medesime connessi.